

Codice A1602B

D.D. 13 dicembre 2024, n. 991

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597.



ATTO DD 991/A1602B/2024

DEL 13/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597.

Premesso che:

la parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, prevedendo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera; in particolare, l'articolo 272, comma 2 del citato d.lgs. 152/2006, dopo aver previsto che, per specifiche categorie di stabilimenti, impianti e attività, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, stabilisce che le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta, tra i quali sono compresi la "riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg";

lo stesso articolo 272 del d.lgs. 152/2006, al comma 3, stabilisce che: "L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo";

con d.d. 14 dicembre 2009, n. 597 (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995 n. 170-46074 ed estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006), è stata

adottata l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, in sostituzione di quella precedentemente approvata con d.g.r. 170-46074 del 23 maggio 1995;

la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43, 44 e 45 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento delle funzioni amministrative) individuano la Regione, quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province, quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici degli edifici di civile abitazione per i quali le suddette funzioni rientrano tra le competenze dei Comuni;

la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), agli articoli 2 e 5, conferma le predette competenze in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino;

con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R (Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"), è stato adottato il modello unico regionale in formato digitale per la presentazione delle domande di AUA e di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, nonché il relativo servizio digitale che consente la compilazione guidata delle predette domande;

il servizio digitale è disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte, accedendo al Servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali".

Considerato che:

il decreto legislativo 183/2017 introduce rilevanti modifiche per quanto riguarda le condizioni di adesione alle autorizzazioni di carattere generale; in particolare, l'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal citato d.lgs. 183/2017, dispone quanto segue:

- l'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006;
- l'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni di carattere generale, è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse;
- in stabilimenti dotati di autorizzazioni di carattere generale è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni di carattere generale;
- in stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale, purché la normativa regionale o le autorizzazioni di carattere generale stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione, prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, sulla base dell'avvenuta adesione;

come riscontrabile dai contributi, agli atti del competente Settore regionale Emissioni e Rischi Ambientali, inviati da Province e Città metropolitana nell'ambito del processo condiviso di revisione del provvedimento in oggetto, è emersa la necessità, anche sulla base dell'esperienza maturata dalle autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che le attività di riparazione di carrozzerie di veicoli, con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati superiore a 500 kg/anno, siano autorizzate ai sensi dell'art. 269 del

d.lgs. 152/2006, piuttosto che ai sensi dell'art. 272 del medesimo decreto, in quanto superano singolarmente le soglie di consumo di solvente stabilite nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto sono soggette, ai sensi dell'art. 275 del medesimo decreto a presentazione del piano gestione solventi;

rilevata la necessità di integrare le prescrizioni della citata d.d. 14 dicembre 2009, n. 597, in modo da recepire le vigenti disposizioni del d.lgs. 152/2006 che riguardano le condizioni di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, nonché i contributi scaturiti dai tavoli di lavoro tenutisi con le Province, la Città metropolitana e le Associazioni di categoria;

nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, nonché di quanto disposto nello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009) e nell'aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (adottato con deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2024, n. 1-156 e approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2024, n. 18-28783), possono essere individuate, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno, soluzioni impiantistiche caratterizzate da contenuti livelli di emissione, che allo stato attuale delle conoscenze risultano descritte nell'Allegato 3 alla presente determinazione, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall'articolo 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, a quanto stabilito nell'articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti.

Ritenuto, pertanto, che:

risulta opportuno adottare, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera d) e 4, comma 1, lettera b), della l.r. 43/2000 e dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000, l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno, individuati e dettagliatamente descritti e disciplinati negli Allegati 1 e 3 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597;

possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione:

- i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
- i gestori di stabilimenti in cui sia previsto l'esercizio di impianti e di attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente;
- i gestori di stabilimenti, dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, che intendono installare gli impianti e avviare le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come stabilito dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445.

I gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti o in cui sia previsto l'esercizio di impianti e attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che non possono o non intendono

aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

I gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597, ai fini della prosecuzione dell'esercizio degli impianti o attività già autorizzati ai sensi del suddetto titolo abilitativo, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, devono presentare domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

I gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati superiore a 500 kg/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione di carattere generale sulla base delle prescrizioni previste dalla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597.

Ritenuto, altresì, opportuno adeguare il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte, adattando le funzionalità esistenti alle previsioni della presente autorizzazione di carattere generale.

Dato atto che i gestori degli stabilimenti, nei quali sia previsto l'esercizio degli impianti e delle attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, sottoposti ai procedimenti unici di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 o all'articolo 11, comma 7, del d.lgs. 115/2008, al procedimento di VIA di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, all'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, all'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, non possono aderire alle autorizzazioni di carattere generale.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997, con deliberazione n. 46-11968 del 4 agosto 2009, nonché dall'aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2024, n. 18-28783; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024; dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;

- visto il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;
- visto il d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183;
- visto il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102;

determina

- di adottare l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti e le attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno, indicati e dettagliatamente descritti e disciplinati negli Allegati 1 e 3 alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quella adottata con la d.d. 14 dicembre 2009, n. 597;

- di stabilire che possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell'Allegato 1 alla presente determinazione e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione:

- i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
- i gestori di stabilimenti in cui sia previsto l'esercizio di impianti e di attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente;
- i gestori di stabilimenti, dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, che intendono installare gli impianti e avviare le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come stabilito dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445;

- di stabilire che:

- i gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597, ai fini della prosecuzione dell'esercizio degli impianti o attività già autorizzati ai sensi del suddetto titolo abilitativo, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, devono presentare domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione.
- i gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati superiore a 500 kg/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione di carattere generale sulla base delle prescrizioni previste dalla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597.

- le domande di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale sono redatte in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; le domande sono compilate e presentate all'autorità competente secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5/R del 2015, utilizzando il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline", accedendo al Servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali", oppure gli eventuali analoghi servizi resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal medesimo regolamento regionale; a tal fine, il servizio digitale adegua le funzionalità esistenti alle presenti nuove previsioni;
- di richiamare integralmente quanto disposto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ed in particolare le seguenti scadenze e condizioni di validità dell'autorizzazione di carattere generale:
- la domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale deve essere presentata dai gestori almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività, che sarà autorizzato a decorrere dal 46° giorno, fatte salve le disposizioni di cui al sopra citato art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 che prevedono, tra l'altro, che l'autorità competente possa negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi;
- in caso di installazione o esercizio di nuovi impianti o attività, l'adesione alla presente autorizzazione generale, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore presenta una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale vigente.

I gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti o previsti impianti e attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che non possono o non intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006

Le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione sono affidate all'ARPA e che, in caso di inosservanza delle stesse, l'Autorità competente procederà, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, procedimento abilitativo o adempimento previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'articolo 217 del Testo Unico della leggi sanitarie (TULS), approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

Allegato

Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono essere autorizzate in via generale, ai sensi della presente determinazione, le emissioni derivanti dagli impianti e dalle attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente Allegato 1 e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Qualora presso lo stabilimento siano esercitate ulteriori attività, oggetto di specifici provvedimenti di autorizzazione in via generale, il gestore deve presentare istanza per ciascuna delle suddette autorizzazioni.

L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni di carattere generale è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006.

Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni degli atti di programmazione regionale in materia ambientale ed energetica.

La domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale deve essere presentata dai gestori almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività, che sarà autorizzato a decorrere dal 46° giorno, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 che prevedono, tra l'altro, che l'autorità competente possa negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi.

In caso di installazione o esercizio di nuovi impianti o attività, l'adesione alla presente autorizzazione generale, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore presenta una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale vigente.

I gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla D.D. 14 dicembre 2009, n. 597, ai fini della prosecuzione dell'esercizio degli impianti o delle attività già autorizzati ai sensi del suddetto titolo abilitativo, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, devono presentare domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

3. MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per gli impianti e le attività di cui al precedente punto 1, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione.

3.1. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti di nuova realizzazione, oppure che si intendono modificare o trasferire

I gestori che intendono installare, modificare o trasferire uno stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti e dalle attività indicati al punto 1 del presente allegato, avvalendosi della presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate.

I gestori autorizzati in via generale a trasferire lo stabilimento da altra località dovranno inviare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, relativamente alla precedente sede dello stabilimento, opportuna comunicazione di cessazione dell'attività presso tale sede.

I gestori che intendano trasferire solo alcuni impianti dello stabilimento, devono presentare la domanda di adesione come modifica dello stabilimento di destinazione oppure come nuovo stabilimento di destinazione e, relativamente alla precedente sede, comunicare la modifica non sostanziale alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, accompagnata dagli elaborati tecnici aggiornati, relativi agli impianti rimasti nello stabilimento.

3.2. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni a carattere generale, oppure che intendano aderirvi contestualmente

I gestori di stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti e dalle attività, indicati al punto 1 del presente allegato, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente all'adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate.

3.3. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

L'adesione ad autorizzazioni di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è ammessa, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come previsto dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445.

I gestori di tali stabilimenti, qualora intendano aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, essendo previsto l'esercizio di impianti e di attività con emissioni in atmosfera indicati al punto 1 del presente allegato, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate.

3.4. Modifiche dell'attività

In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di adesione e relativi allegati, di cui all'Allegato 2, il gestore deve presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di cui al presente provvedimento se le modifiche sono sostanziali, anche per la parte di stabilimento non modificata. Se le modifiche non sono sostanziali, il gestore deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata da una versione aggiornata della relazione tecnica e della planimetria, così come definite in Allegato 2¹.

3.5. Variazione del gestore

La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore, all'autorità competente e ad ARPA, entro trenta giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

3.6. Cessazione dell'attività

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

3.7. Modalità per la presentazione e l'inoltro della domanda di adesione

Per la presentazione delle domande di autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è necessario utilizzare il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte (accedendo al servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali"), oppure gli eventuali analoghi servizi, resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015.

¹ Per l'individuazione delle casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale" fare riferimento alle definizioni di cui all'art. 268, comma 1 lett. m) e m bis) del d.lgs. 152/2006.

Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante che presenta la domanda, oppure il procuratore da esso incaricato della presentazione della domanda, disponga di un certificato digitale, rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto, oppure di SPID, CIE o ulteriori modalità di autenticazione qualora previste dalle disposizioni in materia.

Il servizio digitale consente:

- di predisporre la domanda di adesione attraverso un processo guidato;
- di scaricare la domanda di adesione e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
- l'inoltro della domanda di adesione e della documentazione allegata al SUAP territorialmente competente, ai sensi del d.p.r. 160/2010, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite servizi di cooperazione applicativa, ove il SUAP disponga di sistemi digitali conformi a quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015 di cui sia stata verificata l'interoperabilità.
- attraverso i servizi di *back office* presenti, di rendere immediatamente disponibili alle autorità competenti interessate le informazioni relative alla domanda di adesione ed alla documentazione allegata.

I contenuti della domanda di adesione sono riportati nell'Allegato 2 alla presente determinazione.

**Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera,
provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti
impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei
prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno.**

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione contiene i seguenti dati e dichiarazioni:

1. Specificazione se si tratta di: nuovo stabilimento, modifica, trasferimento o rinnovo.
2. Dati anagrafici e di residenza del richiedente (gestore, legale rappresentante, procuratore).
3. Dati, denominazione e indirizzo dell'impresa/ente.
4. Indicazione del numero degli impianti e delle attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno che verranno attivati (numero per ciascuna tipologia di impianto/attività disciplinata in Allegato 3).
5. Settore di attività dello stabilimento secondo il codice NACE/ISTAT/ATECO.
6. Quadro delle emissioni.
Per ciascun punto di emissione, individuato univocamente, indicare:
 - il numero univoco progressivo, preceduto dalla lettera E; nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto dei punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo;
 - le caratteristiche dimensionali del punto di emissione (altezza punto di emissione [m]; diametro [m] o lati [m]);
 - la fase/le fasi di provenienza;
 - la portata [m³/h a 0 °C e 0,101 MPa];
 - tipologia di impianto di abbattimento.
 -
7. Rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali, dei valori limite e delle prescrizioni, di cui all'Allegato 3.
8. Dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti o esercire le attività suddette non è soggetto:
 - ai procedimenti unici di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 o all'articolo 11, comma 7, del d.lgs. 115/2008,
 - al procedimento di VIA di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006,
 - all'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006,
 - all'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006.
9. Consenso al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali; ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
10. Data della domanda.
11. Sottoscrizione con firma digitale.

Le suddette informazioni sono fornite in modo strutturato attraverso il servizio digitale di cui all'Allegato 1, punto 3.7 oppure tramite gli eventuali analoghi servizi digitali resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), conformi a quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015 e di cui sia stata verificata l'interoperabilità ai fini dell'alimentazione dell'archivio regionale.

Alla domanda sono allegate:

A. RELAZIONE DESCRITTIVA

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento adeguata alle prescrizioni del presente provvedimento.

Per ciascuna fase, utilizzando la terminologia adottata nella domanda ed i codici identificativi dei punti emissivi e delle sorgenti emissive diffuse, deve essere fornita adeguata descrizione delle operazioni effettuate, delle sostanze impiegate, avendo cura di elencare:

- potenzialità dell'impianto giornaliera;
- quantità annua prevista di materie prime utilizzate;
- numero e tipologia dei macchinari relativi agli impianti e alle attività indicati nella domanda di adesione e relativi sistemi di abbattimento;
- numero, tipologia e caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento centralizzati.

Per le fasi di seguito elencate si richiedono le seguenti informazioni di dettaglio:

FASI DI VERNICIATURA E PREPARAZIONE

Indicare tutte le tipologie di prodotti vernicianti utilizzati, anche raggruppati per funzione d'uso (fondi, basi a solvente, basi all'acqua, trasparenti, diluenti, ecc.), la percentuale in massa di solventi organici e la percentuale in massa di sostanza solida (secco) nel prodotto pronto all'uso (tenendo conto del rapporto di miscelazione della resina con eventuali catalizzatori e diluenti) nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno ed all'anno.¹

Indicare il numero di cabine di verniciatura ed il numero di zone di preparazione installate nello stabilimento e per ciascuna dettagliare:

- costruttore, modello, anno di installazione, anno e mese di produzione;
- quantità e caratteristiche del carbone attivo installato;
- presenza di sistema di by-pass automatico del carbone attivo²;
- presenza di sistemi di ricircolo degli effluenti in cabina per la sottofase di essiccazione e la percentuale massima di parzializzazione;
- potenzialità dei generatori di calore a servizio dell'impianto e il tipo di combustibile;
- presenza di bruciatori a scambio diretto (in vena d'aria)³;
- tipologia e potenzialità di altri sistemi di polimerizzazione utilizzati a servizio di ciascuna cabina di verniciatura o zona di preparazione (es: UV, IR, microonde, PdC, solare).

Per stabilimenti già autorizzati ai sensi della d.d. n. 597 del 14 dicembre 2009 indicare se ciascuna cabina installata sia già dotata di sonda di temperatura, oppure se necessiti di adeguamento.

¹ È onere del gestore – preventivamente all'invio dell'istanza - verificare, sulla base dei consumi dichiarati, che non si superi la soglia di consumo di 500 kg/anno di solvente su tutto lo stabilimento.

² Si rammenta che sono ammessi esclusivamente i sistemi di by-pass progettati e operanti secondo le condizioni di cui al punto 9 dell'Allegato 3

³ Si rammenta che sono ammessi esclusivamente bruciatori a scambio diretto (in vena d'aria) operanti secondo le condizioni di cui al punto 13 dell'Allegato 3

CARTEGGIATURA E FASI ACCESSORIE (SALDATURA, TAGLIO A CALDO, ecc.)

Descrivere le modalità con cui sono gestiti gli effluenti delle fasi di carteggiatura e fasi accessorie: con espulsione all'esterno previa filtrazione (punto 15 Allegato 3 ed eventualmente punti 16, 17 e 18 Allegato 3 se disposto dai soggetti competenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro); con aspiratore carrellato e ricircolo previa filtrazione (punto 16 Allegato 3), con captazione e ricircolo previa filtrazione (punto 17 Allegato 3); in zone compartimentate a ricircolo integrale, previa filtrazione assoluta (punto 18 Allegato 3).

In caso di impiego di zone di lavorazione compartimentate in depressione, con caratteristiche di cui al punto 18 dell'allegato 3, allegare alla presente relazione la scheda del filtro installato con cui il costruttore attesta le capacità filtranti richieste.

LAVAGGIO ATTREZZI

In presenza di macchine di lavaggio con caratteristiche di cui al punto 19 dell'Allegato 3, indicare:

- il numero di macchine di lavaggio presenti e la tipologia di solvente di lavaggio impiegato;
- la quantità e la tipologia di carbone attivo presente nelle cartucce filtranti a presidio dello sfiato di ciascuna macchina.

Per stabilimenti già autorizzati ai sensi della d.d. n.597 del 14 dicembre 2009 indicare se le macchine di lavaggio attrezzi siano già dotate di punto di emissione in atmosfera adeguato alle caratteristiche di cui al punto 32 dell'Allegato 3 o necessitino adeguamento.

In presenza di macchine di lavaggio con caratteristiche di cui al punto 20 dell'allegato 3, indicare il numero di macchine di lavaggio presenti e allegare la scheda di sicurezza del prodotto di lavaggio impiegato.

B. PLANIMETRIA

Allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, la loro denominazione (con riferimento alla relazione tecnica), gli eventuali impianti di contenimento o abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

C. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE IN CASO DI ADEGUAMENTO DEGLI STABILIMENTI GIÀ AUTORIZZATI AI SENSI DELLA D.D. N. 597 DEL 14 DICEMBRE 2009

Informazioni ulteriori da trasmettere all'autorità competente e ad ARPA entro 60 giorni dalla data di avvenuto adeguamento dello stabilimento ai sensi dei punti 7 e 19 dell'Allegato 3.

INTEGRAZIONI DELLA RELAZIONE TECNICA

Per la sonda di T da installare sulle cabine di verniciatura, indicare la metodologia di controllo adottata e le caratteristiche del sistema di misurazione (monte o valle del carbone attivo; tipologia di strumentazione installata; incertezza di misura garantita dal costruttore; eventuale presenza di sistema di allarme collegato; eventuale presenza di sistemi di raffreddamento degli effluenti e loro caratteristiche, etc)

Per ciascuna macchina di lavaggio attrezzi indicare:

- le caratteristiche dimensionali del camino installato (altezza e dimensioni allo sbocco);
- la quantità e tipologia di carbone attivo presente nella cartuccia filtrante a presidio dello sfiato.

PLANIMETRIA

Allegare planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, aggiornata con l'inserimento dei punti di emissione delle macchine di lavaggio.

**Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera,
provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti
impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei
prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno.**

PRESCRIZIONI

- 1** Lo stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli è autorizzato in via generale alle emissioni in atmosfera provenienti dalle fasi di:
 - smontaggio veicoli o parte di essi;
 - riparazione (battilastra);
 - sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo e saldatura;
 - seppiatura e pulizia delle parti di carrozzeria;
 - applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo;
 - carteggiatura;
 - applicazione sigillanti;
 - applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti;
 - applicazione di cere protettive per scatolati;
 - applicazione di prodotti plastici e antirombo;
 - finitura e lucidatura;
 - impiego del tintometro;
 - lavaggio attrezzi e recupero solventi.
- 2** È consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 20 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente provvedimento gli stabilimenti con un consumo di solvente nei prodotti vernicianti superiore ai 500 kg/anno¹.
- 3** Nell'esercizio dello stabilimento, non possono essere utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi nella presente autorizzazione generale siano soggetti al divieto previsto al presente punto, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
- 4** Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 5** Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi e gli stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere svolte in cabine chiuse dotate di idonei impianti di aspirazione e devono essere obbligatoriamente sottoposte a

¹ Nei quantitativi indicati al punto 3 sono ricompresi tutti i prodotti vernicianti, inclusi quelli a basso contenuto di solvente (c.d. "all'acqua").

captazione e convogliamento all'esterno degli effluenti. L'applicazione di fondi è consentita anche in zone di lavorazione, compartimentate a mezzo di paratie rigide (mobili o fisse) e mantenute costantemente in depressione.

- 6** Gli effluenti generati dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione, svolte in cabina o in zona di lavorazione, devono essere convogliati a camino previo trattamento su sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento su carboni attivi, per il trattamento dei solventi. Al termine di ciascuna delle fasi di cui sopra, anche qualora queste avvengano senza riscaldamento, è fatto obbligo di effettuare un ciclo completo di aspirazione del volume d'aria della cabina prima dell'apertura delle porte. Al fine di massimizzare il risparmio energetico è consentito, durante la fase di essiccazione, parzializzare il convogliamento a camino nel rispetto delle norme tecniche ATEX e del manuale d'uso del produttore della cabina-forno a condizione che la cabina venga mantenuta chiusa e che prima dell'apertura si provveda al completo convogliamento a camino dell'effluente rimasto in cabina.
- 7** La temperatura dello stadio di adsorbimento di cui al punto precedente non deve essere superiore ai 45°C. Tale temperatura deve essere rilevata da apposita strumentazione posizionata in modo da garantire la piena rappresentatività della misura e correttamente mantenuta.

Le cabine di produzione antecedente al 1 luglio 2025 devono essere adeguate alla predetta condizione entro 365 giorni dall'adesione al presente provvedimento. Entro 60 giorni dalla data di avvenuto adeguamento la relativa documentazione di cui al punto C dell'Allegato 2 deve essere trasmessa all'autorità competente e ad ARPA.

L'esercizio delle cabine di produzione successiva al 30 giugno 2025 è vincolato alla presenza di un sistema automatico che eviti il superamento dei 45°C dello stadio di adsorbimento, agendo sulla regolazione della temperatura in cabina e, qualora inevitabile sotto il profilo tecnologico e dell'esercizio, sulla gestione degli effluenti.

- 8** La carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m³/ora della portata nominale del ventilatore (dato di targa del ventilatore); in ogni caso la carica non può essere inferiore a 150 kg di carbone attivo per ciascuna cabina di verniciatura.
- 9** In caso di utilizzo di apparati automatici unitari che ricomprendano sia tintometro che cabina di verniciatura e consentano la completa tracciabilità e controllabilità dei cicli di verniciatura, effettuando la registrazione dei relativi dati in modo automatico e non alterabile, è consentito, per i soli cicli impieganti esclusivamente prodotti vernicianti pronti all'uso con contenuto di solventi organici inferiore al 10% in massa (kg solvente/kg prodotto verniciante), il by-pass dello stadio di adsorbimento a carboni attivi di cui ai punti 6, 7 e 8. La registrazione dell'utilizzo del sistema di by-pass, sempre acquisita in modo automatico e non alterabile dall'apparato, deve essere conservata per almeno tre anni e tali dati devono essere messi a disposizione della autorità competenti.
- 10** La carica di carboni attivi asservita all'abbattimento degli effluenti derivanti dalle cabine di verniciatura, definita ai punti 6, 7 e 8, deve essere sostituita mediante valutazione della saturazione degli stessi, considerando una capacità di adsorbimento massima pari a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato. Tale calcolo deve essere effettuato sulla base dei consumi effettivi di solventi, contabilizzati giornalmente mediante compilazione settimanale del registro di cui al Modello 1 del presente allegato. In ogni caso la carica di carboni attivi deve essere sostituita almeno ogni 18 mesi.
- 11** In caso di variazione del gestore, il soggetto che subentra effettua la sostituzione dei carboni attivi nelle tempistiche e modalità di cui al precedente punto 10, qualora in possesso, a far data dall'ultima sostituzione, di tutta la documentazione che consenta di tracciare la capacità operativa residua della carica di carboni attivi, come definita al successivo punto 12 (ossia Modello 1 debitamente ed integralmente compilato sino a data di cessazione dell'attività e fatture di acquisto e documenti di trasporto dei carboni attivi relativi all'ultima sostituzione).

Nel caso in cui tale documentazione non sia invece integralmente a disposizione del soggetto subentrante, quest'ultimo è tenuto alla sostituzione dei carboni attivi prima dell'esercizio degli impianti di verniciatura.

- 12** Nel Modello 1 al presente allegato il gestore deve registrare per ciascuna cabina o zona di lavorazione il dato giornaliero, mediante compilazione almeno settimanale, per tutte le settimane dell'anno solare, del consumo di prodotti vernicianti e di solvente nonché l'avvenuta sostituzione dei carboni attivi nella settimana di riferimento ed il progressivo livello di saturazione di questi, come di seguito dettagliato:

- la data, la tipologia e i quantitativi di prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati, la percentuale in massa di solvente organico in essi contenute; è ammesso che i prodotti vernicianti appartenenti alla medesima categoria funzionale (fondi, basi, trasparenti, catalizzatori, diluenti) aventi percentuali di solvente/secco simili siano registrati in modo aggregato per categoria
- la data di sostituzione, la quantità e il tipo di carbone attivo di volta in volta sostituito; la verifica della capacità di adsorbimento residua della carica di carbone attivo secondo quanto definito al punto 10.

Il Modello 1 compilato con continuità per tutte le settimane di ciascun anno solare deve essere trasmesso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 all'Autorità competente e all'Arpa entro il 31 marzo dell'anno successivo o alla data di cessione o cessazione dell'attività.

Qualora l'Autorità competente abbia attivato piattaforme digitali di registrazione e trasmissione dei dati è fatto obbligo del loro utilizzo.

Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, copia del registro di cui al Modello 1 e delle relative ricevute di invio. Devono essere altresì conservate in stabilimento le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti, dei solventi e quelle inerenti la sostituzione di ogni carica di carbone attivo installata. La suddetta documentazione deve essere conservata in stabilimento per almeno tre anni.

La compilazione del registro di cui sopra non sostituisce gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente alla movimentazione del carbone attivo esausto o di qualunque altro rifiuto prodotto nello stabilimento.

- 13** I generatori di calore a combustione a servizio della cabina di verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio; sono ammessi, per la sola fase di essiccazione, generatori a scambio diretto esclusivamente alimentati a metano e approvvigionati di aria comburente esterna (non è ammessa la combustione utilizzando il ricircolo proveniente dalla cabina stessa). Se i bruciatori asserviti alle cabine rientrano nelle tipologie soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e superano le soglie di potenza termica nominale complessiva previste dalla parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06, le relative emissioni devono essere autorizzate ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/06.
- 14** L'essiccazione può altresì essere realizzata con sistemi elettrici (quali lampade UV, sistemi a IR, microonde, pompe di calore, solare ad aria), fermo restando quanto previsto ai punti 6, 7 e 8.
- 15** Gli effluenti derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina effettuate in postazione fissa o mediante dispositivi mobili comunque collegati ad una impiantistica di aspirazione centralizzata devono essere trattati in depolveratori a secco a mezzo filtrante per l'abbattimento del particolato e convogliati a camino rispettando i limiti di emissione di cui al punto 21.
- 16** Gli effluenti derivanti da carteggiatura effettuata con elettrotensili collegati ad aspiratore carrellato, devono essere trattati con depolveratori a secco a mezzo filtrante, sui quali devono essere effettuate manutenzioni e verifiche di efficienza con la periodicità indicata dal produttore nel manuale d'uso. A seguito di tale trattamento le emissioni possono essere reimmesse in ambiente di lavoro, fatta salva diversa valutazione dei soggetti competenti in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Qualora tale valutazione preveda il convogliamento in atmosfera, tali effluenti devono rispettare i limiti di emissione di cui al punto 21.

- 17** Gli effluenti derivanti dalle fasi di saldatura e di taglio a caldo devono essere captati e trattati con depolveratori a secco a mezzo filtrante, sui quali devono essere effettuate manutenzioni e verifiche di efficienza con la periodicità indicata dal produttore nel manuale d'uso. A seguito di tale trattamento le emissioni possono essere reimmesse in ambiente di lavoro, fatta salva diversa valutazione dei soggetti competenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Qualora tale valutazione preveda il convogliamento in atmosfera, tali effluenti devono rispettare i limiti di emissione di cui al punto 21.
- 18** Gli effluenti derivanti dalle fasi di carteggiatura, saldatura, taglio a caldo svolte in zone di lavorazione compartimentate a mezzo di paratie rigide (mobili o fisse) e mantenute costantemente in depressione, qualora captati e trattati con filtro con capacità filtrante maggiore del 99,95% (HEPA H13-H14), possono essere reimmessi in ambiente di lavoro, fatta salva diversa valutazione dei soggetti competenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Qualora tale valutazione preveda il convogliamento in atmosfera, tali effluenti devono rispettare i limiti di emissione di cui al punto 21.

Le operazioni di manutenzione e sostituzione del filtro di cui al presente punto devono essere effettuate secondo le specifiche fornite dal produttore e le relative date devono essere riportate in un apposito registro, secondo il formato allegato (Modello 2a). Tale registro deve essere conservato in stabilimento a disposizione degli organi di controllo, unitamente alle fatture di acquisto dei materiali sostituiti, per almeno 3 anni.

- 19** Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in apposite apparecchiature chiuse e dotate di raccolta del solvente utilizzato, ai fini dello smaltimento o dell'eventuale riutilizzo in cicli successivi. L'aspirazione deve attivarsi in automatico esclusivamente al momento dell'apertura del portello di carico degli attrezzi e gli effluenti devono essere convogliati ad un sistema dedicato a cartuccia di carboni attivi, regolarmente mantenuto e sostituito almeno ogni 12 mesi. Le date di sostituzione della cartuccia di carboni attivi devono essere riportate in un apposito registro, secondo il formato allegato (Modello 2b). Tale registro deve essere conservato in stabilimento a disposizione degli organi di controllo, unitamente alle fatture di acquisto della cartuccia, per almeno 3 anni.

Gli effluenti generati devono essere convogliati a camino rispettando le prescrizioni di cui al punto 32.

Le apparecchiature di lavaggio esistenti, ivi compresi i condotti di espulsione, devono essere adeguate alle predette condizioni entro 365 giorni dall'adesione al presente provvedimento. Entro 60 giorni dalla data di avvenuto adeguamento la relativa documentazione di cui al punto C dell'Allegato 2 deve essere trasmessa all'autorità competente e ad ARPA.

In ragione dell'alta discontinuità e della durata emissiva, gli effluenti derivanti dalle apparecchiature di cui al presente punto non sono soggetti ai limiti di emissione di cui al punto 21.

- 20** In alternativa ai sistemi di cui sopra è ammesso l'utilizzo di apparecchiature di lavaggio con utilizzo di prodotti a ridotto contenuto di solventi (inferiore al 15% in peso del prodotto pronto all'uso) e detergenti a base acquosa. Gli impianti per la pulizia devono essere dotati di opportuni sistemi per contenere le emissioni di aerosol. Le emissioni derivanti dalla pulizia con i sopraccitati prodotti a ridotto contenuto di solventi e con detergenti a base acquosa sono considerate trascurabili.
- 21** L'esercizio e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento, la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato nonché il regime di sostituzione dei carboni attivi devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei valori limite di seguito riportati.

I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti sono espressi in concentrazione massima (mg/Nm^3 a 0°C e $0,101\text{ MPa}$, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/ora). I COV sono espressi come carbonio organico totale. I valori limite definiscono i quantitativi massimi di sostanze inquinanti contenuti nel flusso gassoso strettamente

necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE	
		mg/m3 a 0°C e 0,101 Mpa gas secco	kg/h
CARTEGGIATURA A MACCHINA Impianti esistenti	POLVERI TOTALI	5	-----
CARTEGGIATURA A MACCHINA Impianti nuovi ²	POLVERI TOTALI	3	
SALDATURA, TAGLIO A CALDO	POLVERI TOTALI (comprese nebbie oleose)	10	-----
PER CIASCUNA CABINA DI VERNICIATURA:			
fasi di applicazione e appassimento	POLVERI TOTALI	3	-----
	C.O.V. (come C)	-----	0,300
fase di essiccazione ³	C.O.V. (come C) (esclusi i casi di presenza di generatori a scambio diretto)	-----	0,150
	C.O.V. (come C) non metanici (esclusivamente in caso di presenza di generatore di calore a scambio diretto)	-----	0,150

- 22** Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: smontaggio veicoli o parte di essi; riparazione (battilastra); sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate; taglio a freddo e sbavatura; seppiatrice e pulizia lamiere (senza impiego di solventi organici); applicazione stucchi a spatola; carteggiatura manuale (senza impiego di elettroutensili); applicazione sigillanti; applicazione cere protettive per scatolati; applicazione prodotti plastici e antirombo; finitura e lucidatura, utilizzo del tintometro (preparazione vernici), impiego di apparecchiature di lavaggio con utilizzo di prodotti a ridotto contenuto di solventi (inferiore al 15% in peso del prodotto pronto all'uso) e detergenti a base acquosa.
- 23** Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore sospende le relative lavorazioni e adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore informa l'Autorità Competente e l'ARPA territorialmente competenti entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- 24** Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o soggetti a modifiche sostanziali, il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla

² Impianti nuovi: impianti integralmente sostituiti o autorizzati per la prima volta sul sito dello stabilimento successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

³ Il rispetto dei limiti relativi alla fase di essiccazione deve essere verificato effettuando un ciclo di essiccazione in assenza di ricicli del flusso dell'aria di cabina.

messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o o soggetti a modifiche sostanziali) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato nella domanda di adesione di cui all'Allegato 2.

- 25** Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di una richiesta motivata.
- 26** Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o soggetti a modifiche sostanziali, il gestore, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, deve effettuare, in uno dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, il rilevamento delle emissioni per la determinazione di tutti i parametri indicati nella tabella di cui al punto 21 nonché della portata degli effluenti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere trasmessi all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti entro 30 giorni dalla loro esecuzione da parte del laboratorio incaricato, secondo il formato allegato (Modello 3).
- 27** Il gestore deve comunicare all'Autorità Competente e all'ARPA territorialmente competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni di cui al precedente punto 26.
- 28** Per l'effettuazione del rilevamento delle emissioni di competenza del gestore devono essere seguiti i seguenti criteri:
 - la strategia di campionamento delle emissioni e la verifica di conformità ai limiti emissivi impartiti devono essere definite ed effettuate secondo le indicazioni contenute nel MU158/88;
 - la scelta dei metodi di campionamento e misura deve seguire i criteri individuati dall'art. 271, comma 17, del d.lgs. 152/06 smi. È ammesso l'utilizzo di metodi di campionamento alternativi a quelli di riferimento a condizione che abbiano superato la procedura di equivalenza secondo la norma tecnica UNI EN 14793.
- 29** Per le emissioni considerate trascurabili il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
- 30** Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni.
- 31** I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.
- 32** Fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali relativi agli aspetti igienico sanitari ed edilizi, nonché delle eventuali ulteriori valutazioni delle autorità preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, per quanto attiene agli aspetti ambientali, al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco dei punti di emissione deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima degli stessi deve essere tale da superare di almeno un metro in altezza qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- 33** Le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e dei solventi che devono essere conservate per la normativa fiscale, devono essere messe a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 34** Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità Competente per ottenere l'autorizzazione in via generale.

MODELLO 1

da compilare per ciascuna cabina di verniciatura

RAGIONE SOCIALE					
CODICE STABILIMENTO					
INDIRIZZO					
CAP		COMUNE		PROV.	
CABINA DI VERNICIATURA N.					
ANNO					
Il/la sottoscritto/a					
nato a		prov.		il	
residente a		prov.		CAP	
indirizzo					
nella sua qualità di					
dell'impresa		ragione sociale			
con sede in		prov.		CAP	
indirizzo					
PEC		telefono			

DICHIARA

- che le informazioni seguenti rispondono a verità, consapevole che ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

- che esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UR 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.

Luogo e data		Firma del dichiarante	
--------------	--	-----------------------	--

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Calcolo capacità di adsorbimento residua (anno precedente):

Data ultima sostituzione carboni anno precedente:

Quantità carbone sostituta [kg]:

Quantità solvente nei prodotti verniciati dall'ultima sostituzione del carbone [kg]:

Capacità di adsorbimento residua [kg] (j):

[illegible]

(g) La capacità di adsorbimento residua si calcola moltiplicando il quantitativo di carbone sostituito per la capacità di adsorbimento (espressa come kg sostanze organiche/kg carbone attivo) e sottraendo il quantitativo di solvente presente nei prodotti vernicianti utilizzati dalla data di ultima sostituzione prodotti vernicianti utilizzati dalla data di ultima sostituzione del carbone attivo fil dato è attestato dall'ultimo Modello 1 trasmesso.

(*) La corretta sostituzione dei carboni attivi si verifica quando H è maggiore o uguale a zero

[illegible]

(*) La corretta sostituzione dei carboni attivi si verifica quando H è maggiore o uguale a zero

Ripetere e numerare coerentemente il presente foglio sino a coprire l'intera annualità

Pag

di

SCHEMA INDICATIVO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA ALLEGARE AL MODELLO 1 A CURA DELL'AUTORITA' COMPETENTE E/O DELL' ARPA

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Città metropolitana/Provincia di/all'Agenzia Regionale per l'Ambiente (Arpa) saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, La informiamo pertanto di quanto segue:

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana/Provincia di/l'Arpa con sede a In via..... (indirizzo email..... PEC.....);
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono.....;
- Il trattamento dei Suoi dati personali ha l'esclusiva finalità dell'espletamento delle funzioni istituzionali del Titolare definite dal d.lgs. 152/2006 ed in particolare per espletare le attività di controllo previste dalla norma sulle attività soggette ad autorizzazione ambientale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i Suoi dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I Suoi dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi secondo le procedure previste dalla legge in materia di accesso agli atti.
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
- I Suoi dati saranno conservati per un periodo in conformità al piano di fascicolazione dell'ente e delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore (in alternativa indicare se i dati vengono comunicati ad altri soggetti, individuarli), né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

da compilare per ciascun filtro assoluto a servizio di zona di lavorazione compartimentata

--

--

--

Page 10 of 10

Page 10 of 10

(*) Conformemente alle indicazioni del manuale di impiego e manutenzione redatto dal produttore del filtro assoluto

MODELLO 2 b

da compilare per ciascuna apparecchiatura di lavaggio attrezzi con solventi organici

RAGIONE SOCIALE

CODICE STABILIMENTO

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROV.

APPARECCHIATURA DI LAVAGGIO N.

ANNO

Data ultima sostituzione cartuccia carboni attivi:

[illegible]

INFORMAZIONI GENERALI														
Impresa				Campagna di rilevamenti alle emissioni				Timbro Lab. di parte						
Ragione sociale:		codice impresa:		data dell'autocontrollo										
Nominativo del Gestore (o del Referente)				n. di giornate effettuate per il campionamento del camino										
Estremi autorizzativi				ora di inizio e fine delle operazioni nel/i giorno/i										
Aut. n.		del		tipo di autocontrollo (iniziale/periodico/unico)										
Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica:				scadenza prossimo autocontrollo										
Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di emissione:				Eventuali note										
Provenienza effluenti:				Tipo di impianto d'abbattimento:				data				Firma		
Laboratori coinvolti														
Laboratori che hanno effettuato i campionamenti:				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:										
				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:										
Laboratori d'analisi (se diversi da quelli che hanno effettuato i campionamenti):				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:										
				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:										
Ente di controllo														
Presenza dell'Ente di controllo durante i campionamenti						si ☐ no ☐								
Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo:														
CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM)														
Criteri di campionamento						Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione								
						Punto di emissione			Parametri fisici dell'emissione					
livello di emissione	Costante	☐	Variabile	☐		altezza dal piano campagna [m]			temperatura media [°C]					
andamento emissione	Continuo	☐	Discontinuo	☐		altezza del punto di prelievo [m]			umidità [%V]					
conduzione d'impianto	Costante	☐	Variabile	☐		direzione allo sbocco (vert / orizz)			ossigeno libero sul secco [%V]					
marcia impianto	Continuo	☐	Discontinuo	☐		Diametro/lato x lato camino al punto di prelievo [m]			velocità lineare [m/s]					
classe di emissione	I	☐	II	☐		III	☐	IV	☐	sezione [m²]			portata autorizzata [Nm³/h]	
numero di campionamenti	≥3		≥3per fase		≥5	≥3per fase		N° bocchelli presenti nel piano di misura			portata umida [m³/h]			
durata del campionamento	≥30'		≥30'		≥30'	durata fase		pressione barometrica [hPa]			portata norm. umida [Nm³/h]			
tipo di campionamento	casuale		casuale		casuale	durata fase		Compilare informazioni di PAG. 2 sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo			portata norm. secca [Nm³/h]			
periodo di osservazione	qualsiasi		durata fase		qualsiasi	durata fase								

MODELLO 3

Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1													
Composizione Gas:				O2:		% v/v	CO2:		%v/v	Umidità		% v/v	
Pressione Atmosferica:				Patm:		mbar	Cond.Meteocl.						
Fattore di taratura Pitot:				Tipo Pitot:	S		Sezione prelievo :			orizzontale verticale			
					L								
Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino :											SI	NO	
presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso :											SI	NO	

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.

Bocchello di misura n° :							Ora inizio misure:														
Affondamento (i) nr. :	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12+4/m ²		Media <x _i >	Condizione	
cm																					
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°	
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO	
ΔP [Pa]																					
T [°C]																					
v [m/sec]																				Rapporto v max/v min	v max _i /v min _i < 3:1

Bocchello di misura n° :							Ora inizio misure:														
Affondamento (i) nr.:	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12 +4/m ²		Media <x _i >	Condizione	
cm																					
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°	
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO	
ΔP [Pa]																					
T [°C]																					
v [m/sec]																				Rapporto v max/v min	v max/v min

MODELLO 3

											< 3:1
MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE											
		inquinante 1	inquinante 2	inquinante 3	inquinante 4	inquinante 5	Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)				
								tipo di miscela di gas	concentrazione dei singoli componenti presenti		
orario camp. o durata (min)	metodo						inquinante 1				
flusso di campionamento [l/min]							inquinante 2				
Diametro interno ugello polveri (mm)							inquinante 3				
Diametro filtro polveri (mm)							inquinante 4				
Tipologia filtro polveri eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati ⁽¹⁾							inquinante 5				
data effettuazione ultima taratura											
metodica analitica							Grafici di eventuali parametri con misure in continuo				
limite di rivelabilità											
conc. prima prova (E1) *	campionamenti										
conc. seconda prova (E2) *											
conc. terza prova (E3) *											
conc. quarta prova (E4) *											
conc. quinta prova (E5) *											
livello di emissione medio ($\bar{E}$) *	analisi dei dati						Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell'autocontrollo				
flusso di massa ($\bar{E} \cdot Q$) **											
deviazione standard (s)											
coeff. di variazione ($s / \bar{E}$)											
livello emissivo ($\bar{E} + s$)											
flusso di massa [$Q \cdot (\bar{E} + s)$] **											
concentrazione autorizzata											
flusso di massa autorizzato											

MODELLO 3

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura. * valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti
INFORMAZIONI ACQUISITE/DICHIARATE DAL GESTORE DELL'IMPIANTO
CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO
Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc...)
Eventuali note